



**Allegato A**

**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE**

**SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO**  
UFFICIO Sviluppo dell'economia sociale. Servizio civile. Governance ASP.

**Avviso pubblico**

Finanziamenti di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81 e D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 per la realizzazione, completamento, adeguamento e messa in sicurezza di strutture per l'accoglienza e l'assistenza di soggetti individuati ai sensi della L. 104/1992, art. 3.

### **Richiamati:**

1. la Legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
2. la Legge 21 maggio 1998, n. 162 “Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
3. la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
4. il D.P.C.M 30 marzo 2001 “Atto d’indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L.328/2000”;
5. il D.M. 21 maggio 2001 n. 308 “Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art. 1 della L.328/2000”;
6. il D.M. 13 dicembre 2001, n. 470, che fissa i criteri generali e le modalità per la concessione e l’erogazione dei predetti contributi per la realizzazione, da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, di strutture destinate al mantenimento e all’assistenza di persone affette da handicap grave;
7. la delibera G.R. 398 del 21.06.2016 relativa ad approvazione, ai fini della concessione e dell’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 81 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 per la realizzazione di interventi in favore di persone in situazione di handicap grave privi del sostegno familiare, e ai sensi del D.M. 13/12/2001, n. 470, degli indirizzi applicativi per l’emanazione di un Avviso pubblico.

**Art. 1**  
**Obiettivi dell'intervento**

1. La Regione Abruzzo, con il presente Avviso pubblico, disciplina la concessione e l'erogazione di finanziamenti derivanti dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81, assegnati con D.M. 13 dicembre 2001, n. 470, in favore dei soggetti come individuati dall'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 in situazione di handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.
2. La dotazione finanziaria ai fini della concessione dei finanziamenti previsti dal presente Avviso è pari a complessivi € **1.470.720,59**.
3. I contributi sono finalizzati a favorire l'attuazione degli interventi descritti al comma 1, in contesti territoriali che presentano situazioni di obiettiva necessità in relazione al fabbisogno rappresentato dalla specifica tipologia di utenza.
4. La situazione di handicap grave, riferita esclusivamente a soggetti individuati dall'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve essere accertata nei modi e nelle forme indicate dall'art. 4 della medesima Legge.

**Art. 2**  
**Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze**

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Avviso i sotto elencati soggetti, individuati in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 1, comma 5 della L. 23 dicembre 2000, n. 328, quali beneficiari dei contributi di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388:
  - organismi non lucrativi di utilità sociale;
  - organismi della cooperazione;
  - associazioni e enti di promozione sociale;
  - organizzazioni di volontariato;
  - fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;
  - comuni in co-progettazione ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 30 marzo 2001.
2. Al fine di conseguire l'integrazione con gli altri servizi e soggetti presenti sul territorio, gli organismi del privato-sociale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 possono attivare progetti in collaborazione anche con gli enti locali e con gli altri enti pubblici (ASP, ecc.) operanti sul territorio medesimo.
3. Gli organismi del privato-sociale di cui al comma 1 devono risultare legalmente riconosciuti ed iscritti nei rispettivi albi, avere sede operativa permanente sul territorio della Regione Abruzzo, possedere una diretta e comprovata esperienza nell'erogazione di prestazioni in favore di persone affette da handicap grave.
4. Per i progetti presentati in co-progettazione da parte di un ente pubblico e di un organismo del privato-sociale, in caso di ammissione al beneficio, devono essere previste forme in convenzione tra i soggetti partners.

**Art. 3**  
**Progetti finanziabili**

1. Sono ammessi a finanziamento i progetti relativi alla attivazione di servizi, con le finalità di cui all'art. 1, concernenti in particolare:
  - a) l'acquisto, il completamento o la ristrutturazione di immobili necessari per la messa in funzione delle suddette strutture, che devono essere ubicate in contesti territoriali tali da

consentirne l'integrazione con il sistema dei servizi sociali esistenti;

- b) l'acquisto e la messa in opera degli impianti tecnologici e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento della struttura, con la prescrizione che tali beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza sociale dei soggetti con handicap grave.
2. A norma dell'art. 11, comma 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, le strutture che saranno realizzate devono rispettare i requisiti minimi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, secondo le "Direttive generali provvisorie" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1230 del 12/12/2001 (B.U.R.A. n. 2 ord. del 15/02/2002), applicabili in regime transitorio, nelle more dell'approvazione del Regolamento previsto dall'art. 7 della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, con l'esplicita prescrizione che, in ogni caso, non potranno essere violate le specifiche disposizioni, nazionali e locali, in materia di edifici e attrezzature idonei per le persone affette da handicap grave.

#### **Art. 4**

##### **Elaborazione dei progetti**

1. Le istanze, conformi alle finalità del presente Avviso, devono presentare in allegato la documentazione di cui all'art. 5, comma 4, e sviluppare i seguenti punti:
- descrizione delle finalità dell'intervento;
  - indicazione degli obiettivi, dei destinatari, delle modalità e dei tempi di realizzazione, nonché dei risultati attesi;
  - previsione del numero dei destinatari;
  - descrizione del contesto territoriale in cui insiste l'iniziativa progettuale;
  - studio comparativo dal quale risulti che il contesto territoriale presenta situazioni di obiettiva necessità in relazione al fabbisogno rappresentato dalla specifica tipologia di utenza;
  - eventuali strategie di collaborazione ed integrazione con i servizi e le risorse presenti sul territorio di riferimento, attivabili mediante il coinvolgimento di altri enti e/o soggetti nell'attuazione del progetto e la loro eventuale compartecipazione, anche finanziaria, esplicitamente formalizzata con idoneo atto di adesione;
  - indicazione degli operatori professionali e delle specifiche qualifiche impegnati nell'attuazione del progetto, dai cui curricula devono risultare esperienze maturate nella gestione dei servizi in favore dei portatori di handicap;
  - impegno a garantire la sostenibilità nel tempo dell'intervento, in forma autonoma, al venir meno del contributo regionale;
  - quadro economico con la previsione e la indicazione delle singole voci di spesa, coerenti con gli obiettivi progettuali, distinte in:
    - a) oneri per le strutture (messa in sicurezza, completamento e recupero);
    - b) oneri per acquisizione di impianti tecnologici, arredi ed attrezzature correlati con l'attività da realizzare, come indicati al precedente art. 3;
  - in caso di co-progettazione, un piano finanziario con la individuazione delle quote di finanziamento erogabili da ciascuno dei partecipanti alla realizzazione del progetto.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di presentazione delle istanze**

1. A pena di esclusione, le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere sottoscritte e inoltrate dai legali rappresentanti dei soggetti proponenti l'iniziativa progettuale, organismi di cui all'art. 2. In caso di co-progettazione in cui si configura una forma di partenariato tra un ente pubblico e un organismo del privato-sociale, la domanda deve essere

presentata dall'ente pubblico che assume la funzione di ente referente per il progetto nei confronti della Regione Abruzzo.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione sul BURAT, a mezzo PEC con firma digitale all'indirizzo [politichesociali@pec.regione.abruzzo.it](mailto:politichesociali@pec.regione.abruzzo.it), o a mezzo raccomandata A.R., in busta sigillata e siglata sui lembi, riportando sulla stessa la dicitura: **“AVVISO: Finanziamenti di cui alla L. 388/2000, art. 81 e D.M. 470/2001 - realizzazione, completamento, adeguamento e messa in sicurezza di strutture per l'accoglienza e l'assistenza di soggetti individuati ai sensi della L. 104/1992, art. 3”**, all'indirizzo: Regione Abruzzo – *Dipartimento per la Salute e il Welfare*, Ufficio Sviluppo dell'economia sociale. Servizio civile. Governance ASP, Via Conte di Ruvo, 74 – 65100 Pescara. A tal fine, fa fede il timbro postale di partenza, ai sensi dell'art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. In caso di inoltro a mezzo PEC la stessa dicitura deve essere riportata sull'oggetto.
3. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione agli incentivi dei potenziali destinatari.
4. A pena di esclusione, l'istanza deve essere prodotta sulla schema di domanda “Allegato B” e presentare in allegato:
  - l'atto di approvazione del progetto adottato dall'organo esecutivo competente con cui si esprime la volontà di partecipazione all'Avviso;
  - la documentazione di fattibilità ai sensi del D.lgs. del 18.04.2016, n. 50;
  - copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

#### **Art. 6** **Quote di finanziamento**

1. Il budget disponibile per il presente Avviso è pari a complessivi € **1.470.720,59**.
2. Ciascun soggetto può presentare una sola proposta progettuale, di importo non superiore a € **400.000,00**, la cui realizzazione deve concludersi entro e non oltre 24 mesi decorrenti dalla data di prima erogazione del contributo, per la quale farà fede la data dell'atto dirigenziale, pena decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione delle somme elargite.
3. Il contributo della Regione è stabilito nella misura massima del 90% della spesa complessiva prevista nel quadro economico, al netto degli oneri fiscali a norma di legge.

#### **Art. 7** **Condizioni di ricevibilità**

1. Non sono considerate ricevibili le istanze:
  - trasmesse successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 5 del presente Avviso;
  - trasmesse con modalità difformi da quelle previste all'art. 5 del presente Avviso.

#### **Art. 8** **Cause di inammissibilità**

1. Non sono considerate ammissibili le istanze:
  - presentate da soggetti diversi da quelli di cui al presente Avviso;
  - aventi finalità non contemplate dal presente Avviso;
  - redatte su modello non conforme all'Allegato B “Schema di domanda”;
  - prive anche di un solo dei documenti di cui all'art. 5, comma 4.

2. Costituisce, altresì, causa di non ammissibilità il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni, sia procedurali che formali previste dal presente Avviso e dal relativo Allegato B.

### Art. 9 Procedure di selezione

1. Il Dirigente del Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema integrato Socio-Sanitario procede alla verifica dei profili di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze trasmesse e ne approva gli esiti con atto dirigenziale.
2. Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare provvede alla costituzione di una Commissione preposta alla valutazione delle istanze che hanno superato la verifica di ricevibilità e di ammissibilità.
3. Ai fini della valutazione, il punteggio massimo attribuibile è pari a **100**, in base ai criteri di seguito riportati:
  - qualità progettuale, riferita ai contenuti e alle modalità di realizzazione, in relazione ai requisiti strutturali e di funzionamento, connessi con le attività assistenziali, di sostegno psicologico ed educativo programmate — Punt **max 25**;
  - diretta e comprovata esperienza nell'erogazione di prestazioni in favore di persone affette da handicap grave – Punt **max 5**;

Punteggio per fasce di anni di esperienza	
1 anno di attività	Punti 1
2 anni di attività	Punti 2
3 anni di attività	Punti 3
4 anni di attività	Punti 4
5 anni di attività e superiori	Punti 5

- dimensione territoriale e numero dei destinatari, in relazione anche alle situazioni di carenza assistenziale specifica rilevata, desunti da apposito studio comparativo – Punt **max 15**;
  - impiego di specifiche dotazioni tecniche e supporti aggiuntivi che facilitino prevalentemente l'uso delle capacità residue (motorie, sensoriali, intellettive, etc.) finalizzate a garantire una maggiore autonomia nella vita di relazione — Punt **max 5**;
  - collegamento dell'iniziativa con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative, con altri servizi e strutture già presenti sul territorio - Punt **max 10**;
  - strategie di collaborazione ed integrazione con altri soggetti ed enti presenti sul territorio interessato dal progetto, in relazione anche alle partecipazioni finanziarie assicurate — Punt **max 10**;
  - quantità e qualità delle professionalità impegnate nella realizzazione del progetto — Punt **max 10**;
  - coerenza delle singole voci di spesa del quadro economico rispetto alle finalità e agli obiettivi del progetto — Punt **max 10**;
  - strategia inerente alla sostenibilità nel tempo dell'intervento proposto, una volta esaurito il contributo regionale — Punt **max 10**.
4. Conclusa la valutazione di merito, la Commissione trasferisce le proprie conclusioni al Dirigente del Servizio DPF014 che, con proprio atto, nell'approvare le risultanze redige quattro distinte graduatorie, una per Provincia, e un eventuale elenco delle istanze non ammissibili, esplicitandone le motivazioni.
  5. Il Dirigente del Servizio DPF 014 provvede alla pubblicazione degli atti inerenti alle risultanze sul BURAT e sul sito [www.osr.regione.abruzzo.it](http://www.osr.regione.abruzzo.it).
  6. La pubblicazione sul BURAT costituisce, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per i soggetti istanti.

7. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

#### **Art. 10**

#### **Modalità di assegnazione dei contributi**

1. Il Dirigente del Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-sanitario provvede, con proprio atto, all'approvazione di **quattro distinte graduatorie, una per Provincia** per il finanziamento di uno o più progetti, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione, in coerenza con le risultanze della valutazione formulate dalla Commissione, secondo i criteri di cui all'art. 9.
2. Nel redigere le graduatorie si procede all'assegnazione dei contributi in favore dei soggetti ammessi, a carico del pertinente capitolo del bilancio regionale, stanziato per € **1.470.720,59**;
3. Ciascun contributo è assegnato nella misura massima del 90% della spesa complessiva prevista nel quadro economico di progetto, al netto degli oneri fiscali a norma di legge.
4. I contributi sono assegnati fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria, prevedendo l'assegnazione, per l'ultimo soggetto posto in graduatoria, di una quota di contributo pari alla differenza tra le risorse disponibili e l'ammontare di quanto già assegnato fino alla penultima posizione.

#### **Art. 11**

#### **Fasi gestionali degli interventi**

1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione sul *B.U.R.A.T.* del provvedimento di assegnazione dei contributi, il legale rappresentante dei soggetti beneficiari, pena la decadenza, deve trasmettere al competente Servizio della Giunta Regionale "Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema integrato Socio-Sanitario" la seguente documentazione:
  - il progetto definitivo e il progetto esecutivo delle opere edili unitamente a copia del relativo titolo edilizio abilitativo (Permesso di costruire, DIA, SCIA, CIL, ecc.) previsti dalla normativa vigente;
  - l'avvenuto avvio dell'iniziativa progettuale e delle procedure di aggiudicazione delle opere da eseguire sulle strutture, nonché di quelle per l'acquisizione di impianti tecnologici, attrezzature ed arredi;
  - dichiarazione di impegno, da parte del legale rappresentante, a restituire alla Regione parte o tutta la somma ricevuta, in caso di parziale o totale mancata realizzazione delle attività programmate;
  - dichiarazione del legale rappresentante circa la insussistenza di analoghi contributi, pubblici o privati, a copertura della quota di interventi realizzati con partecipazione della Regione;
  - a garanzia della anticipazione di cui al comma 1 dell'art. 12, il beneficiario provvede a prestare idonea fideiussione, di importo pari al valore del contributo e di durata temporale pari a quella di realizzazione del progetto, incrementata di 3 mesi, il cui svincolo potrà avvenire solo dopo la verifica di ultimazione dei lavori;
  - in caso di forme di partenariato tra un ente pubblico e un organismo del privato-sociale per gli interventi di co-progettazione, apposita convenzione tra i soggetti partners che stabilisca i termini della co-progettazione.
2. L'opera deve essere realizzata in conformità al progetto esecutivo approvato.
3. Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente l'opera prevista nel progetto esecutivo.
4. Eventuali procedure di adozione di varianti non interrompono i tempi stabiliti per la esecuzione dell'opera.
5. La realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento deve concludersi entro e non oltre 24 mesi decorrenti dalla data della determinazione dirigenziale che dispone la prima erogazione del contributo.

**Art. 12**  
**Modalità erogazione dei contributi**

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio delle attività, la Regione disporrà a favore dei beneficiari che ne facciano richiesta, a titolo di anticipazione (1° acconto), la liquidazione e il pagamento della somma, corrispondente al 30% dell'importo totale del contributo.
2. Le quote successive di contributo saranno erogate, a seguito di apposita richiesta dei soggetti beneficiari, nelle seguenti misure percentuali:
  - 2° acconto - pari al 30% dell'importo totale del contributo entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione del legale rappresentante attestante un avanzamento contabile della spesa pari ad almeno all'80% delle erogazioni effettuate, in cui sia certificata la realizzazione di almeno il 50% dei lavori sottoscritta anche dal direttore dei lavori;
  - 3° acconto - pari al 30% dell'importo totale del contributo entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione del legale rappresentante attestante un avanzamento contabile della spesa pari ad almeno al 90% delle erogazioni effettuate, in cui sia certificata la realizzazione di almeno il 75% dei lavori sottoscritta anche dal direttore dei lavori;
3. Per l'erogazione del saldo del contributo, i soggetti beneficiari devono rimettere al competente Servizio della Giunta Regionale "Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema integrato Socio-Sanitario", entro giorni novanta dal termine dei lavori, la seguente documentazione:
  - a) richiesta (a firma del legale rappresentante) di erogazione del saldo, dimostrando, con apposita relazione sullo stato finale del progetto, il conseguimento degli obiettivi programmati e l'impatto sul territorio di riferimento, nonché la possibilità, alla cessazione del contributo regionale, di consolidamento nel tempo, in forma autonoma, dell'intervento realizzato;
  - b) atto formale di approvazione dello "Stato finale delle opere realizzate" e del "Certificato di regolare esecuzione", redatti dal direttore dei lavori, per gli interventi strutturali, nonché del "Rendiconto" delle spese sostenute per l'acquisizione di impianti tecnologici, arredi ed attrezzature, e delle spese generali di amministrazione e di gestione, ammesse a finanziamento, come previsto ai punti a) e b) del precedente art. 3;
  - c) certificazione di regolarità contabile, rilasciata, ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della stessa legge;
  - d) provvedimento di autorizzazione al funzionamento, rilasciato dal Comune in cui insiste la struttura oggetto di contributo, in conformità all'art. 3, comma 2, del presente avviso;
  - e) documenti attestanti il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, così come il rispetto del nuovo codice degli appalti, D.lgs. 150/2016, con particolare riferimento all'art. 23 relativo ai livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) e all'art. 102 in materia di collaudo.

**Art. 13**  
**Pubblicazione**

1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito [www.osr.regione.abruzzo.it](http://www.osr.regione.abruzzo.it).